



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DECRETO N. 1402/DecA/49 DELL'11 giugno 2008

Oggetto: Disposizioni sulla pesca del corallo per l'anno 2008 – Art. 4, L.R. 5 .7.1979, n. 59.

- VISTO lo statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTE le norme di attuazione approvate con il D.P.R. 19 maggio 1956, n. 327 e con il D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627, che hanno trasferito alla Regione le funzioni in materia di pesca nelle acque interne, nel demanio marittimo e nel mare territoriale;
- VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, concernente “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”;
- VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, art. 14, sull'organizzazione della regione e degli Assessorati;
- VISTA la Legge 14 luglio 1956, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639;
- VISTA la Legge regionale 7 marzo 1956, n. 37, recante disposizioni relative all'esercizio delle funzioni in materia di pesca;
- VISTE le LL.RR. 5 luglio 1979, n. 59 e 30 maggio 1989, n. 23, riguardanti la regolamentazione della pesca del corallo;
- VISTA la Legge regionale 14 aprile 2006, n. 3, concernente disposizioni in materia di pesca;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- VISTE** le disposizioni di cui al comma 18 dell'art. 15 della L. R. 29/05/2007 n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007) - pubblicata nel B.U. Sardegna 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. n. 2 - in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;
- VALUTATE** le indagini sullo stato di sfruttamento del corallo nelle acque della Sardegna svolte dal Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia dell'Università degli Studi di Cagliari - commissionate dalla Regione Sardegna - dalle quali emerge, in particolare secondo le recenti ricerche, « un buono stato ecologico della risorsa e una sostanziale condizione di equilibrio con l'attuale sforzo di prelievo»;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 31/18 del 27 maggio 2008, concernente "Legge regionale 5 luglio 1979 n. 59. Regolamentazione della pesca del corallo per l'anno 2008", che ha abrogato la disciplina della pesca del corallo nel mare territoriale della Sardegna stabilita con la deliberazione della Giunta n. 20/10 del 18 maggio 2006;
- CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 4 della Legge regionale 5 luglio 1979 n. 59 l'Assessore competente in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con deliberazione adotta annualmente un decreto che stabilisce la durata del periodo di pesca, la quantità massima prelevabile giornalmente, le zone di pesca e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione;
- CONSIDERATO** il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Consultivo Regionale della Pesca nella seduta del 11 giugno 2008;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETA

Nelle acque del mare territoriale della Sardegna l'esercizio della pesca del corallo per l'anno 2008 e' disciplinato dalle seguenti disposizioni:

ART. 1

a) l'attività di pesca può essere esercitata unicamente dai pescatori titolari dell'autorizzazione regionale, equipaggiati con apparecchi individuali autonomi o no per la respirazione subacquea, esclusivamente mediante l'uso della picozza (art. 1 della L.R. 30 maggio 1989, n. 23);

b) la pesca può essere effettuata a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione sino al 15 ottobre 2008;

c) ciascuna imbarcazione di appoggio può essere utilizzata al massimo da due corallari, compreso il corallaro imbarcato per ragioni di sicurezza;

d) il titolare dell'autorizzazione regionale può pescare giornalmente una quantità di corallo non superiore a 2,5 kg la cui taglia minima deve avere il diametro basale di 10 mm, con una tolleranza massima del 20% (diametro ricompreso tra 8 e 10 mm.) nel raccolto giornaliero. La misurazione viene effettuata nella ramificazione, a metà del tratto compreso tra la base e la prima diramazione;

e) il corallo raccolto deve essere tenuto in acqua per almeno mezz'ora nel retino, di maglia non inferiore a mm. 5, al fine di consentire l'emissione dei prodotti gametici;

f) l'attività di pesca può essere esercitata in tutte le acque territoriali della Sardegna a profondità non inferiori a 80 metri, fatta eccezione per le zone delimitate quali "Area Marina Protetta" (Penisola del Sinis-Isola di Mal di Ventre, Capo Caccia-Isola Piana, Isola dell'Asinara, Tavolara-Punta Coda Cavallo, Capo Carbonara-Villasimius) e per quelle di seguito delimitate in tabella, nelle quali tale attività è vietata:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Costa	Aree di mare interdette	Latitudine	Longitudine	Limite virtuale
Orientale	tra Capo Comino	40° 31' 700 Nord	9° 49' 700 Est	90° Est
	e Capo Bellavista	39° 55' 800 Nord	9° 42' 800 Est	90° Est
Nord Orientale	tra Capo Testa	41° 14' 614 Nord	9° 08' 647 Est	270° Ovest
	e Capo Coda Cavallo	40° 50' 634 Nord	9° 43' 701 Est	90° Est

Al fine di favorire la ricostituzione della risorsa nella "zona campione di studio del corallo", è vietato pescare corallo anche nel tratto di mare della costa nord-occidentale della Sardegna in prossimità di Capo Caccia, compreso tra le seguenti coordinate:

- lat. 40° 35' 30 Nord
- long. 8° 06' 05 Est
- lat. 40° 35' 30 Nord
- long. 8° 07' 45 Est
- lat. 40° 34' 30 Nord
- long. 8° 06' 05 Est
- lat. 40° 34' 30 Nord
- long. 8° 07' 45 Est

g) Nell'area di mare compresa tra Capo Mannu e Capo Pecora, riaperta sperimentalmente al prelievo con il Decreto n. 15 del 18.05.2005, è confermata la riapertura per l'anno 2008. L'area di mare viene assoggettata ad una particolare sorveglianza da parte dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale e del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale in coordinamento con le Autorità statali e locali competenti.

ART. 2

In conformità a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 31/18 del 27 maggio 2008 il numero massimo delle autorizzazioni rinnovabili per l'anno in corso è di 20. Potranno presentare domanda di autorizzazione soltanto i pescatori in possesso dei requisiti di legge già titolari di autorizzazione regionale.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Le autorizzazioni vengono rilasciate secondo il seguente ordine di priorità :

- 1) residenza in Sardegna;
- 2) anzianità di esercizio della professione svolta con autorizzazione regionale.

A parità di condizioni si dà priorità all'anzianità di iscrizione nel registro dei pescatori del compartimento marittimo di appartenenza.

L'autorizzazione non può essere rilasciata a coloro che hanno commesso i fatti previsti dall'art. 9 della L. R. n. 59/1979.

ART. 3

La domanda di autorizzazione, redatta in bollo secondo lo schema allegato (allegato A), deve essere consegnata o fatta pervenire all'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale , Via Pessagno n. 4, 09126 Cagliari, entro e non oltre 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti :

- certificato medico di idoneità, attestante il possesso dei requisiti fisici atti a poter esercitare la pesca professionale subacquea, rilasciato dal medico di porto;
- marca da bollo di 14,62 euro;

L'ammontare della tassa e' confermato in euro 1.000,00. La ricevuta del versamento, che dovrà essere effettuato sul conto corrente n. 4093 intestato a Regione Autonoma Sardegna Servizio Tesoreria, indicando la causale di versamento (per i versamenti su tale conto corrente postale eseguiti tramite bonifici bancari è obbligatoria l'indicazione del seguente codice IBAN: IT/ 23/ A/ 07601/ 04800/ 000000004093), dovrà essere consegnata o comunque pervenire all'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale entro e non oltre il termine indicato nella nota con la quale è comunicata l'accettazione della domanda.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

ART. 4. L'attività di pesca del corallo e' incompatibile con l'esercizio contestuale di qualsiasi altra tipologia di pesca marittima e con la raccolta dei ricci di mare, secondo quanto stabilito dall'art. 9 della L.R. 5 luglio 1979, n. 59 .

A bordo dei natanti-appoggio dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza un libretto, sul quale il titolare dell'autorizzazione deve riportare, per ogni giornata di pesca, la qualità del corallo pescato e la quantità e aggiungere notizie riguardanti le coordinate geografiche della zona di pesca, la profondità del banco e la natura del fondale.

Tale libretto, che viene consegnato unitamente all'autorizzazione, deve essere restituito all'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale entro e non oltre 30 giorni dalla data di chiusura della stagione di pesca.

La mancata compilazione e presentazione entro i termini suddetti del libretto di cui trattasi comporta la revoca definitiva di ogni autorizzazione.

Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Cagliari, lì

L'Assessore
Francesco Foddis